

Codice Civile

c.c. art. 87. Parentela, affinità, adozione .

*(commento di giurisprudenza)*

**87.** Parentela, affinità, adozione <sup>(1) (2)</sup>.

Non possono contrarre matrimonio fra loro [\[c.c. 74, 77\]](#):

1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta [\[c.c. 75, 116, 117\]](#) <sup>(3)</sup>;

2) i fratelli e le sorelle germani, consanguinei o uterini;

3) lo zio e la nipote, la zia e il nipote;

4) gli affini in linea retta [\[c.c. 78\]](#); il divieto sussiste anche nel caso in cui l'affinità deriva da matrimonio dichiarato nullo o sciolto o per il quale è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili;

5) gli affini in linea collaterale in secondo grado;

6) l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti [\[c.c. 291, 310, n. 2\]](#);

7) i figli adottivi della stessa persona [\[c.c. 294\]](#);

8) l'adottato e i figli dell'adottante [\[c.c. 300\]](#);

9) l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato.

[I divieti contenuti nei numeri 6), 7), 8) e 9) sono applicabili all'affiliazione [\[c.c. 409, 413\]](#) <sup>(4)</sup>.]

[I divieti contenuti nei numeri 2) e 3) si applicano anche se il rapporto dipende da filiazione naturale [\[c.c. 250\]](#) <sup>(5)</sup>.]

Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, [\[disp. att. c.c. 38\]](#) sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo <sup>(6)</sup>.

Il decreto è notificato agli interessati e al pubblico ministero.

Si applicano le disposizioni dei commi quarto, quinto e sesto *dell'articolo 84*.

-----

(1) Rubrica così modificata dall'*art. 1, comma 1, lett. a), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Parentela, affinità, adozione e affiliazione».

(2) Articolo così sostituito dall'*art. 5, L. 19 maggio 1975, n. 151*, sulla riforma del diritto di famiglia.

(3) Numero così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013*. Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1) gli ascendenti e i discendenti in linea retta, legittimi o naturali».

(4) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. c), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013*.

(5) Comma abrogato dall'*art. 1, comma 1, lett. d), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013*.

(6) Comma sostituito dall'*art. 78, L. 4 maggio 1983, n. 184* e, successivamente, così modificato dall'*art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154*, a decorrere dal 7 febbraio 2014 ai sensi di quanto disposto dall'*art. 108, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 154/2013*. Il testo in vigore prima della modifica disposta dal citato *D.Lgs. n. 154/2013* era il seguente: «Il tribunale, su ricorso degli interessati, con decreto emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può autorizzare il matrimonio nei casi indicati dai numeri 3 e 5, anche se si tratti di affiliazione o di filiazione naturale. L'autorizzazione può essere accordata anche nel caso indicato dal numero 4, quando l'affinità deriva da un matrimonio dichiarato nullo.».